

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2014

### **1. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2014 scendono dal 2,5% all' 1%**

Con **decreto del 12 dicembre 2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2014 - scende dal 2,5% all'1% in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

### **2. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Dal 1° gennaio 2014 in vigore una mini rivoluzione delle imposte d'atto**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, il **Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104**, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*".

Il decreto-legge, successivamente convertito nella **L. 8 novembre 2013, n. 128**, all'art. 26, ha introdotto **modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale**, con effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2014**.

**Dal 1° gennaio 2014** entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di **tassazione dei trasferimenti immobiliari**:

- a) le aliquote dell'imposta di registro relative ai **trasferimenti di prima casa** passano passate dal 3% al **2%**;
- b) **ogni altro tipo di trasferimento immobiliare** (compresi terreni edificabili e agricoli) sarà tassato con l'aliquota del **9%** (in precedenza variava, a seconda dei casi, dal 3 al 15%). Fanno eccezione i conferimenti di **immobili strumentali** in società (non imponibili a IVA), che rimarranno soggetti all'attuale aliquota del **4%**.

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 10 del **D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23** (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*), si stabilisce che tutti gli **atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti** posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari:

- a) **sono esenti** dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e
- b) **le imposte ipotecaria e catastale** sono dovute – non più nella misura proporzionale (2% e 1%) o fissa (168,00 euro) – ma **nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna**.

Al secondo comma del citato art. 26, viene inoltre disposto che l'importo di ciascuna delle imposte di **registro, ipotecaria e catastale**, stabilito **in misura fissa di 168,00 euro** da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, è **elevato a 200,00 euro**.

Anche tale disposizione ha effetto **dal 1° gennaio 2014** e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Per un approfondimento dell'argomento dell'imposta di registro e per scaricare le tabelle aggiornate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Imposta di bollo**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=51>

### **3. La tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso – Uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato**

Sull'argomento della nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari segnaliamo lo **Studio n. 1011-2013/T** – approvato dall'Area scientifica - Studi tributari l'11 dicembre 2013 e approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 13 dicembre 2013 – dal titolo "**La tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso dal 1° gennaio 2014**".

L'art. 10 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (decreto sul federalismo fiscale), modificato dall'art. 26, comma 1, del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, intervenendo direttamente sull'art. 1 della Tariffa - Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro), **semplifica**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.

Si tratta di una riforma che, **circoscrivendo a sole tre aliquote l'imposizione proporzionale (2% - 9% - 12%)**, stravolge in maniera radicale l'impianto normativo precedente, storicamente consolidato, in ragione di una differenziazione delle fattispecie imponibili sia al fine di un'imposizione proporzionale (con aliquote del registro determinate nelle misure dell' 1%, 3%, 7%, 8%, 15%) che fissa.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 ha anche introdotto un'altra disposizione di rilevante impatto sui contribuenti: si tratta di quella prevista al comma 4, secondo cui, in relazione agli atti soggetti alla nuova imposta di registro del 2% o del 9%, **sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali**.

In merito all'**entrata in vigore delle nuove disposizioni**, in mancanza di un puntuale regime transitorio, secondo lo studio notarile, "*troveranno applicazione i principi generali dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo che, relativamente alla tassazione degli atti, hanno riguardo all'irretroattività della legge e alla tutela dei diritti quesiti in ragione degli atti compiuti. Più precisamente saranno regolati dalla nuova disciplina tutti gli atti "non compiuti" al 31 dicembre 2013 ovvero, in positivo, gli atti pubblici e le scritture autenticate formati dal 1° gennaio 2014, risultando, per tali atti, irrilevante il giorno della registrazione dell'atto*".

Per scaricare il testo dello studio del CNN clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-genere/1011-13-t.pdf>

### **4. Il "decreto Milleproroghe 2013" si sdoppia – Emanati due decreti legge – Uno su funzionalità Enti locali e uno su proroga termini**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Enrico Letta e del Ministro dell'Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, nella riunione del 27 dicembre 2013, aveva approvato un unico decreto-legge di proroga di termini e scadenze e altre disposizioni indifferibili di carattere finanziario (c.d. "Decreto Milleproroghe 2013").

Dopo il lavoro di revisione del sottosegretario Filippo Patroni Griffi, per rispettare l'omogeneità delle materie e per rendere più difficili eventuali modifiche parlamentari, il Presidente della Repubblica ha autorizzato la suddivisione del provvedimento in due testi.

Sono stati così pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013, i seguenti due decreti legge:

- **Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150**, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*";
- **Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151**, recante "*Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*";

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo dei due decreti-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Milleproroghe – Decreti sviluppo**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=211>

Per un approfondimento sui contenuti del "Decreto Milleproroghe" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=74247>

## **5. SISTRI - Restituzione dei dispositivi da parte dei soggetti non più obbligati**

Il nuovo articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, non obbliga più all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI:

- gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi.

Questi soggetti **possono aderire volontariamente** a SISTRI, ma tale adesione **deve essere espressa per iscritto**.

I medesimi soggetti, qualora già iscritti in base alle previgenti disposizioni e **che non intendano mantenere l'iscrizione**, dovranno **restituire i dispositivi e manifestare la volontà di non restare iscritti**.

*Confindustria Venezia* ha predisposto un **fac-simile di comunicazione** (che ci siamo permessi di adattare), da inviare, su carta intestata dell'azienda, a mezzo raccomandata A/R, al Ministero dell'Ambiente **al fine di segnalare espressamente l'intenzione di non aderire volontariamente al SISTRI e contestualmente l'intenzione di restituire i dispositivi USB** non appena sarà resa nota la procedura da seguire.

Si consiglia alle imprese non più obbligate a SISTRI di **inviare la comunicazione entro fine 2013**, al fine di prevenire eventuali contenziosi in ordine al versamento del contributo per l'anno 2014, di **ritirare i dispositivi USB in dotazione ai delegati aziendali e non più in uso** e di custodirli in attesa delle indicazioni per la loro restituzione.

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI e per scaricare il testo del fac-simile della comunicazione al Ministero dell'Ambiente si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti - SISTRI ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

## **6. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2013/2014 - Dichiarazione di vendemmia e rivendicazioni delle produzioni D.O e I.G. – Entro il 15 gennaio 2014**

Il **15 gennaio 2014** è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la D.O.C. e I.G.T. dovranno presentare la **denuncia annuale delle uve per la campagna vitivinicola 2013/2014**.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli art. 185-ter del Reg. CE n. 491/2009 e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.

L'art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce che la **rivendicazione delle produzioni DO e IG**, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

Si ricorda inoltre che con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, la denuncia delle uve **non deve più essere presentata alla Camera di Commercio**.

La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla **Regione** e le relative denunce dovranno essere presentate **esclusivamente in modalità telematica** direttamente ad **AGEA**, avvalendosi dei **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA) di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2011/2012, l'Organismo Pagatore **AGEA** è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento.

L'**ARTEA**, per la regione **Toscana**, l'**AVEPA** per la regione **Veneto**, l'**AGREA** per la regione **Emilia Romagna**, oltreché la Regione **Piemonte**, la Regione **Lombardia** e la **Provincia Autonoma di Trento**, con proprie comunicazioni, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni sono state dettate dall'**AGEA** con la **circolare del 10 ottobre 2013, Prot. DGU.2013.786**

Per scaricare il testo della circolare AGEA clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/4008205.PDF>

## **7. Al via il piano "DESTINAZIONE ITALIA" – Il piano del Governo per attrarre gli investimenti esteri - Pubblicato il primo decreto-legge**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, il **Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145**, con il quale vengono dettate le prime misure urgenti per l'avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Prevista l'istituzione di un **credito di imposta** a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016.

Alle Camere di Commercio, oltre al rilascio dei "certificati d'origine delle merci", viene affidato il compito del "rilascio di **attestazioni di libera vendita** e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di **certificazioni dei poteri di firma**, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese", su appositi modelli approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Su richiesta delle imprese, le Camere di Commercio rilasceranno i **certificati camerale anche in lingua inglese** che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, dovranno essere esenti dall'imposta di bollo.

"**Destinazione Italia**" è la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane. Si compone di **50 misure** che incidono su tutto il "**ciclo di vita dell'investimento**" e toccano numerosi ambiti: dal fisco al lavoro, dalla giustizia civile alla ricerca, dal rafforzamento della rete estera al miglioramento della reputazione dell'Italia all'estero.

Attrarre investimenti è essenziale per sostenere l'economia italiana perché consente l'apertura di nuove attività e insediamenti produttivi, la riconversione di attività esistenti, la capitalizzazione e il rafforzamento finanziario delle nostre imprese, la creazione di lavoro e conoscenza. Oggi, tuttavia, la quota detenuta dall'Italia di investimenti esteri è pari a solo l'1,6% dello stock mondiale. Non basta.

Per attrarne di più, da un lato occorre facilitare la vita degli investitori esteri e degli imprenditori italiani, assicurando **certezza del diritto, del fisco e dei tempi nelle autorizzazioni**.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 145/2013 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28cql16>

Per saperne di più visita il portale "Destinazione Italia" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://destinazioneitalia.gov.it/>

## **8. Decreto "DESTINAZIONE ITALIA" – Le novità in materia di certificazione energetica – Studio del Consiglio Nazionale del Notariato**

Il Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. "Decreto destinazione Italia") interviene nuovamente sulla disciplina in tema di **certificazione energetica**, modificando le regole sull'obbligo di dotazione e sull'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica dettate appena cinque mesi fa, con la legge 3 agosto 2013 n. 90, di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63.

La modifica dettata dall'art. 1, commi 7 e 8, del D.L. .145/2013 riguarda l'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

Come è noto, dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono quattro distinti obblighi, di cui tener conto nel caso di trasferimento di fabbricati energeticamente rilevanti: l'obbligo di dotazione; l'obbligo di allegazione; l'obbligo di consegna e l'obbligo di informativa.

La nuova norma, modificando i commi 3 e 3 bis, dell'art. 6 del d.lgs. 192/2005, **ha inciso profondamente sugli obblighi di allegazione, di informativa e di consegna**, lasciando invece immutata la disciplina vigente in tema di dotazione.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha svolto alcune brevi prime riflessioni sulle modifiche apportate dal D.L. n. 145/2013, che interviene nuovamente sulla disciplina in tema di certificazione energetica, **modificando le regole sull'obbligo di dotazione e sull'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica (APE)**.

Per scaricare il testo dello studio del CNN clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.notariato.it/export/sites/default/it/primo-piano/notizie/archive/pdf-notizie-2013/Segnalazione-normativa-Ape-241213.pdf>

## **9. METALLI PREZIOSI – Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio**

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno provvedere, nel mese di gennaio, al **rinnovo del marchio di identificazione** per l'anno 2014.

Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire il pagamento **entro il 31 gennaio 2014** dei seguenti importi:

1. **Euro 32,00**: aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
2. **Euro 32,00**: laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale, banchi metalli preziosi e importatori;
3. **Euro 129,00**: aziende industriali con meno di 100 dipendenti;
4. **Euro 258,00**: aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno presentare, direttamente all'Ufficio preposto o tramite fax, l'**autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati** al 31 dicembre 2012.

Il versamento dovrà essere effettuato sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla **revoca del marchio di identificazione** e alla **cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**, dandone comunicazione al Questore.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4>

## **10. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) – Approvato il modello per l'anno 2014**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 89), il **D.P.C.M. 12 dicembre 2013**, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2014, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 20 dicembre 2012.

Il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, **entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013 e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI** (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la quale, secondo quanto stabilito dal D.M. 20 marzo 2013, scatta con un calendario diversificato per tipologia di soggetti:

- **dal 1° ottobre 2013:** per i soli gestori, intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi e per i nuovi produttori;
- **dal 3 marzo 2014:** per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani nella regione Campania.

Il nuovo modello è stato adottato per consentire di acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di operatori indicate nell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 205/2010: **veicoli fuori uso; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Rifiuti urbani e assimilati; Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

A queste categorie è ricompreso anche il **CONAI**, il quale, ai sensi dell'art. 220, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà comunicare, con le modalità previste dalla L. n. 70/1994, i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto con tutti gli allegati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – MUD.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326>

## **11. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in materia di imposta di bollo**

Sono da assoggettare a imposta di bollo i **documenti di offerta e accettazione, redatti in formato elettronico**, scambiati tra enti e fornitori della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Tali accordi sono, infatti, **equiparabili a una scrittura privata**, da assoggettare a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato viene, infatti, stipulato, ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella **risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013**.

La risoluzione risponde a un'istanza di interpello in merito al **corretto trattamento tributario** applicabile, ai fini dell'**imposta di bollo**, ai documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all'interno del MEPA.

A pagare il bollo sarà dovrà essere il soggetto che presenta l'offerta (fornitore aggiudicatario), il quale è pertanto responsabile del corretto assolvimento del tributo, come previsto dall'art. 53 del Regolamento sul sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Non scontano, invece, l'imposta di bollo le **offerte economiche** presentate dagli operatori **che non siano seguite dall'accettazione** da parte della PA. Si tratta, infatti, di mere proposte

contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

Per scaricare il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28bu491>

## **12. FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO - Definite le modalità operative per la consultazione da parte delle PP.AA.**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, il **Decreto 12 dicembre 2012** recante "*Definizione delle modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il decreto, pubblicato con un anno di ritardo, individua:

- a) le **modalità operative per la consultazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del fascicolo aziendale elettronico**, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e i sistemi informativi regionali, e
- b) le **modalità di applicazione delle misure di semplificazione tramite la stipula di convenzioni** al fine di consentire la consultazione, la disponibilità e la fruibilità dei dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che il **fascicolo aziendale (F.A.)**, realizzato ai sensi del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale sono raccolte attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e i sistemi informativi regionali.

Le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili all'INPS, all'Agenzia del Territorio, all'Agenzia delle Entrate, alle Camere di Commercio, alle Regioni e Province autonome, alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e agli altri enti e organismi pubblici, in adempimento delle loro finalità istituzionali.

Entro 90 giorni dalla adozione del presente decreto, l'AGEA dovrà predisporre, ai sensi, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una apposita Convenzione standard, aperta all'adesione di tutti gli enti e organismi interessati.

L'AGEA, le Regioni e gli Organismi pagatori dovranno rendere, altresì, disponibile alle aziende agricole la consultazione telematica del proprio fascicolo aziendale, mediante modalità di accesso sicure.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28c6d4n>

## **13. NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI - Pubblicazione dello scadenzario sui siti istituzionali delle PP.AA. - Fissati gli obblighi per il responsabile della trasparenza**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013**, che fissa le modalità per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti, di uno **scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti** e disciplina, altresì, le modalità di comunicazione del predetto scadenzario al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita sezione del sito istituzionale.

Il presente decreto si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (comprese anche le Camere di Commercio).

Si ricorda che la misura di semplificazione, introdotta con l'art. 29 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), fissa in due soli giorni l'anno (**1° luglio e 1° gennaio**, salvo particolari esigenze di celerità amministrativa) l'entrata in vigore

delle disposizioni normative e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici.

**Entro il 20 gennaio 2014**, su ogni sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, nella sezione amministrazione "Amministrazione Trasparente", dovrà essere creata un'area denominata "**Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi**", distinguendo quali riguardano i cittadini e quali le imprese.

Tale obbligo - ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, aggiunto dall'art. 29, comma 3 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 - incombe sul **responsabile della trasparenza** delle Amministrazioni competenti.

L'inosservanza di tale obbligo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Le amministrazioni dovranno, inoltre, **aggiornare tempestivamente lo scadenario** a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo".

Per ognuno di questi, come precisato nel comma 3 dell'art. 2, del D.P.C.M. dovrà essere indicata denominazione, sintesi del contenuto, riferimento normativo e il collegamento alla pagina del sito che contiene le informazioni sull'adempimento e il procedimento.

Anche le amministrazioni per le quali non è previsto l'obbligo delle date uniche sono comunque tenute a pubblicare un riepilogo dettagliato delle scadenze sul proprio sito istituzionale.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Contenuti e qualità dei siti e dei portali istituzionali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=262>

#### **14. COMMERCIO – Il parere dell'Antitrust sulle limitazioni previste dalla normativa vigente**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), nella sua adunanza del 28 novembre 2013, è intervenuta in ordine alla modifica dell'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, ad opera dell'art. 30, comma 5-ter, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, nel quale si prevede che le Regioni e gli enti locali debbano adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 *"potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"*.

L'AGCOM, al fine di evitare che la novella possa indurre indebite limitazioni alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, sottolinea che Regioni ed Enti locali potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive o commerciali, così come espressamente previsto dalla nuova formulazione della norma, ma *"solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione"*.

Per scaricare il testo del parere pubblicato sul Bollettino n. 51 del 16 dicembre 2013 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc\\_download/3995-51-13.html](http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3995-51-13.html)

#### **15. ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ED UTENTI – Pubblicato l'elenco aggiornato**

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 19 dicembre 2013**, che aggiorna l'**elenco delle associazioni dei consumatori e utenti**.

Le associazioni, iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, per l'anno 2013, sono attualmente 19.



Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/elencoAssociazioniConsumatori.pdf>

## **16. INVESTIMENTI STRANIERI IN ITALIA - Dall'Agenzia delle Entrate un "Desk dedicato"**

Gli imprenditori stranieri interessati ad avviare un'attività sul territorio nazionale potranno chiedere assistenza e consulenza sul corretto adempimento degli obblighi fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento del 16 dicembre 2013, n. 149505**, ha istituito un **punto di assistenza dedicato agli investitori esteri** (Desk dedicato), la cui attività è finalizzata a favorire e incentivare gli investimenti stranieri in Italia.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "*Destinazione Italia*": un piano messo a punto dal Governo per attrarre investimenti capaci di favorire la ripresa economica italiana e aprirsi alla globalizzazione.

Gli imprenditori avranno così a disposizione un canale di assistenza specializzato, con un unico interlocutore, attraverso il quale potranno ricevere per iscritto dall'Agenzia consulenza e assistenza sulle questioni tributarie inerenti al progetto da realizzare.

Il "Desk dedicato" – che fa capo al settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa - **risponde per iscritto a quesiti**, formulati da soggetti esteri interessati a effettuare investimenti in Italia, relativi alle tematiche fiscali collegate ai progetti imprenditoriali da avviare sul territorio nazionale.

I quesiti degli investitori esteri vanno indirizzati alla casella di posta elettronica [internationaltaxassistance@agenziaentrate.it](mailto:internationaltaxassistance@agenziaentrate.it)

Alle risposte fornite non si applicano le disposizioni in materia di interpello del contribuente.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28c6fsf>

## **17. Le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione del diritto europeo – Studio ASSONIME**

ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni) ha pubblicato uno studio (**n. 15/2013**) dal titolo "**Le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione del diritto europeo**", nel quale vengono illustrate le nuove norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione del diritto europeo, contenute nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11.

La nuova disciplina, recante, "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*", incorpora nell'ordinamento italiano alcune novità introdotte dal Trattato di Lisbona, tra cui in particolare il **maggiore coinvolgimento delle Camere nella formazione del diritto europeo**.

Per quanto attiene all'attuazione, la principale novità è costituita dallo sdoppiamento della legge comunitaria in due diversi strumenti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Un'altra importante novità è la predisposizione di un corpo organico di norme in materia di aiuti di Stato, che rafforza il ruolo di coordinamento del Dipartimento per le politiche europee e introduce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per scaricare il testo dello Studio più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=249957&idTipologiaDettaglio=374>

## **18. Codici dei Comuni, delle Province e delle Regioni – Elenchi aggiornati dall'ISTAT al 1° gennaio 2014**

L'Istat, attraverso una verifica periodica presso le Regioni, acquisisce nel corso dell'anno tutte le variazioni territoriali ed amministrative verificatesi sul territorio nazionale e documentate dal relativo provvedimento legislativo (esempio: Legge Regionale) pubblicato su un documento istituzionale ufficiale (esempio: Gazzetta Ufficiale, Bollettino Regionale).

Un'ulteriore fonte di aggiornamento delle variazioni occorse è giunta, a partire dal 2009, dall'attività di revisione delle Basi territoriali, strumento rispondente all'esigenza dei Comuni di predisporre i propri piani topografici per l'effettuazione dei Censimenti del 2011.

Tutte le variazioni intercorse e comunicate all'Istat sono registrate negli appositi elenchi e, a partire dal 2009, pubblicate il **30 giugno** e il **31 dicembre** di ogni anno.

Ulteriori aggiornamenti vengono pubblicati in periodi diversi da quelli suddetti per garantire la tempestiva divulgazione delle informazioni di tipo amministrativo rilevanti per gli Enti istituzionali e di interesse per tutti gli utenti, pubblici e privati.

**Dal 1° gennaio 2014 il numero ufficiale dei Comuni italiani è pari a 8.072 Unità amministrative.**

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/archivio/6789>

## **19. RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA – Dal 9 gennaio 2014 in vigore una nuova procedura**

**Dal 9 gennaio 2014** sparisce il bollino adesivo che si attaccava sulla patente di guida ogni volta che veniva rinnovata. Tutti gli automobilisti, una volta ottenuto il rinnovo, riceveranno un **nuovo documento di guida con foto aggiornata**.

A stabilirlo sono il **decreto del 9 agosto 2013** e il successivo **decreto 15 novembre 2013** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013, che detta le disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di **nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente**.

Le nuove norme recepiscono le regole europee che prevedono l'adozione di un formato unico, tipo carta di credito, per tutta l'Unione per limitare la contraffazione ed evitare il caos creato da 110 diversi tipi di licenze esistenti negli Stati membri.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, del 20 dicembre 2006, che impone a graduale sostituzione – entro il 19 gennaio 2033 - di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con quella conforme al modello UE.

Restano invariati i costi della procedura: **25,00 euro** (16,00 euro di imposta di bollo + 9,00 euro per i diritti dovuti alla Motorizzazione, da effettuare sul CC/P n. 9001, intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri), da corrispondersi al momento della visita medica.

A questi costi dovrà essere naturalmente aggiunto il costo della visita medica.

Rimane a carico del cittadino anche l'onere del recapito del duplicata della patente di guida a posta assicurata pari ad un importo di **6,86 euro**, IVA inclusa, da saldare al momento del recapito della nuova patente.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei nuovi decreti si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Patente di guida ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=461>